ESTRATIO DA CONTRATTO SIGLATO TRA ROSEN ROSIGNANO ENERGIA SIA \*
E' ROSELECTRA SIA NELL' ANNO 2006.

\* LEGGASI "ESERCENTE"

## Articolo 3 Oggetto e scopo del Contratto

- 3.1 Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della completa gestione dell'Impianto. In particolare, l'Esercente prenderà in consegna l'Impianto e curerà, con il proprio personale e la propria organizzazione, l'attività di custodia, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto.
- 3.2 L'Esercente svolgerà l'attività oggetto del Contratto secondo criteri di diligenza professionale, perizia e competenza, tenuto anche conto della particolare natura e caratteristiche dell'attività in questione, nonché degli standard e delle norme di good practice e delle disposizioni normative vigenti in materia, assicurando interventi di qualità professionale a regola d'arte.
- 3.3 Resta espressamente inteso tra le Parti che l'intera produzione dell'Impianto sarà di piena ed esclusiva proprietà e titolarità dell'Imprenditore.

## Articolo 4 Obblighi e Responsabilità dell'Esercente

- 4.1 L'Esercente dovrà custodire e gestire l'Impianto in modo ottimale, garantendo il mantenimento dei valori di produttività, di cui agli articoli 10.1 ed 10.2, nonché dovrà porre in essere ogni e qualsiasi attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere l'Impianto in condizione di efficiente funzionamento.
- 4.2 A scopo esemplificativo si specifica che l'Esercente dovrà:
  - A) Effettuare l'attività di custodia, gestione e manutenzione dell'Impianto in piena conformità:
    - alla normativa vigente, fra cui si indica, a scopo esplicativo e non tassativo, la disciplina normativa e regolamentare inerente al rispetto dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento atmosferico, all'igiene e sicurezza sul lavoro;
    - (ii) a quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'Impianto tra cui si indica, sempre a scopo meramente esplicativo, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 9 aprile 2004, N° 55/03/2004;
    - (iii) a quanto contenuto negli accordi tra Roselectra e Solvay inerenti alla gestione dell'impianto ed all'uso del sito industriale Solvay, all'interno del quale è posto l'Impianto, nonché ai regolamenti interni e procedure attinenti all'utilizzo del medesimo sito.

A lin

- B) Farsi pieno carico di tutti gli adempimenti ed obblighi di carattere amministrativo, fiscale ed ambientale inerenti alla gestione e manutenzione dell'Impianto, fra cui il pagamento dei tributi e dei canoni correlati all'esercizio dell'Impianto.
- C) Assictrare il rapporto con gli Enti Locali competenti sul territorio in cui insiste l'Impianto, giovandosi, al riguardo, della relativa delega che, con il presente Contratto, l'Imprenditore conferisce espressamente a detto Esercente.
- 4.3 L'Esercente sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno causato a terzi nell'ambito dell'attività di gestione e manutenzione ed, in tal senso, si impegna a garantire e mallevare l'Imprenditore nei confronti di ogni e qualsiasi richiesta da parte di terzi, anche a mezzo di idonea copertura assicurativa.
- L'Esercente sarà altresì responsabile di ogni e qualsiasi inadempimento (i) alla disciplina normativa e regolamentare vigente; (ii) alle disposizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'Impianto, per quanto riguarda l'esercizio dell'Impianto medesimo, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le prescrizioni relative all'effettuazione di comunicazioni con le Autorità Amministrative, locali o centrali, il pagamento di tributi, etc.; nonché (iii) agli accordi tra Roselectra e Solvay ed ai regolamenti interni e procedure inerenti alla gestione dell'Impianto ed all'uso del sito industriale Solvay, che sia allo stesso imputabile nell'ambito dell'esecuzione dell'attività di custodia, gestione e manutenzione dell'Impianto.
- 4.5 L'unico interlocutore con Solvay, per quanto concerne gli aspetti relativi alla custodia, gestione ed esercizio dell'Impianto nonchè alla presenza dell'Impianto sul sito industriale Solvay, sarà l'Esercente al quale l'Imprenditore rilascia piena delega che viene allegata al presente Contratto.

## Articolo 5 Responsabilità per danni dell'Esercente

5.1 L'Esercente sarà responsabile per i danni causati all'Imprenditore nei limiti di un importo pari a quello corrisposto dall'Imprenditore stesso a fronte del presente contratto nell'anno in cui si è verificato il danno lamentato.

In ogni caso l'Esercente non sarà responsabile, nei limiti previsti dalla legge, per danni indiretti o conseguenti ivi incluso il mancato profitto.

ll lin